

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, SUSTA, DELLA VEDOVA, DI
BIAGIO, D’ONGHIA, GIANNINI, ICHINO, MARAN, OLIVERO e ROMANO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

—————

Modifica degli articoli 14, 15, 21, 22, 24, 34, 35, 36, 55, 74, 89, 100, 107,
113, 125, 125-*bis*, 128 e 161, nonché introduzione dell’articolo 130-*bis*

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Da più di vent'anni si parla invano di riforma della Costituzione e dei Regolamenti parlamentari al fine di adeguarli ai mutamenti verificatisi nella nostra Costituzione materiale a partire dalla fine della prima Repubblica. L'ampiezza e la trasversalità della maggioranza parlamentare che in questa legislatura sostiene il Governo potrebbero finalmente consentire che tali riforme vedano la luce.

In questa direzione vanno anche le proposte di riforma dei Regolamenti delle Camere per migliorarne il funzionamento di recente formulate dal Gruppo di lavoro sui temi istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013, nel capitolo 3 («Parlamento e Governo»), paragrafo 18 («Funzionamento delle Camere»). La presente proposta di modifica del Regolamento tocca i punti più importanti indicati da tale documento: accorpamento delle Commissioni, computo delle astensioni, divieto di fiducia abbinata a maxiemendamenti e contestuale rafforzamento dei poteri del Governo nell'esame dei disegni di legge prioritari, divieto di costituzione di nuovi gruppi, adeguamento del regolamento al nuovo articolo 81 della Costituzione, *iter* accelerato per l'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare, cui si aggiungono norme che riducono la durata degli interventi e che rendono più difficili comportamenti ostruzionisti, intervenendo sulla richiesta di verifica del numero legale e voto elettronico.

Allo stesso tempo, la presente proposta non stravolge l'intero regolamento ma si limita a modifiche puntuali su alcuni aspetti ritenuti più rilevanti, anche in vista all'auspicabile riforma del bicameralismo perfetto e quindi della stessa configurazione del Senato.

La proposta interviene in primo luogo in materia di gruppi parlamentari al fine di li-

mitare la frammentazione parlamentare e privilegiare la corrispondenza tra la composizione del Parlamento e il quadro politico che esce dalle urne operando sul versante della costituzione dei gruppi parlamentari (articoli 14 e 15 del Regolamento), anche al fine di valorizzare il principio della sovranità popolare ed il ruolo costituzionale riconosciuto ai partiti politici quali strumenti attraverso cui i cittadini esercitano la sovranità ma allo stesso tempo senza incidere sul principio dell'indipendenza del parlamentare.

Per quanto riguarda le Commissioni parlamentari, da tempo si discute della necessità di rivedere il numero e la distribuzione delle loro competenze. Innanzitutto per realizzare un più forte coordinamento delle politiche pubbliche e una migliore e più efficace azione di controllo sulle stesse secondo linee e criteri che risultino coerenti con l'assetto delle competenze realizzate a livello comunitario e regionale; ciò rende possibile e anzi auspicabile accorpare gli organismi parlamentari già esistenti senza per questo pregiudicare una adeguata sede di esame dei provvedimenti. Accorpamenti per materia sono inoltre suggeriti dalla prassi e funzionali al superamento del fenomeno, oggi molto frequente, delle Commissioni riunite. In vista della riduzione del numero dei parlamentari, che si auspica avvenga già a partire dalla prossima legislatura, un minor numero di Commissioni permetterà inoltre una migliore distribuzione di deputati e senatori tra i diversi organi parlamentari e una più efficiente organizzazione dei lavori. In secondo luogo, è necessario rendere la struttura delle Commissioni parlamentari più aderente a quella del Governo, profondamente riorganizzata ormai più di un decennio fa in attuazione della delega di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni. Infine, una simile riforma del Regolamento potrebbe essere l'occasione, tramite apposite intese tra i Presidenti delle due Camere, per eliminare le ingiustificate differenze di struttura e competenze tra le Commissioni permanenti esistenti tra Camera e Senato. Adottiamo dunque il modello a nove Commissioni proposto dai «saggi» con qualche modifica. Si interviene inoltre su un altro aspetto: il proliferare delle Commissioni speciali previste dall'articolo 24 del Regolamento del Senato. Riteniamo tale frammentazione non funzionale per il lavoro parlamentare, e che di conseguenza si possa permettere la costituzione di Comitati speciali - ove necessario - solo all'interno delle Commissioni permanenti.

La proposta interviene anche sull'articolo 55 del Regolamento sul calendario dei lavori e contingentamento dei tempi. Attualmente è il Presidente a predisporre il calendario dei lavori e a sottoporlo all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante. Nella presente proposta invece, al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante. Il calendario da mensile diventa quindicinale. Si prevede inoltre che per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce la data e l'ora entro cui i testi riferiti agli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione, eventualmente anche senza discussione laddove i tempi attribuiti si siano esauriti. Per il rispetto della data stabilita, la Conferenza individua una delle seguenti procedure:

a) contingentamento del tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, ai senatori dissenzienti, ai relatori ed al Governo. Il Presidente, nella comunicazione all'As-

semblea, dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché, ad uno o più Gruppi appartenenti alle opposizioni, i tempi siano riservati in proporzione inversa rispetto alla rispettiva consistenza numerica;

b) mandato al Presidente a concentrare le votazioni in una fase determinata della seduta. Il Presidente, nella comunicazione all'Assemblea, dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché non siano richieste votazioni o verifiche del numero legale nelle rimanenti fasi della seduta. Laddove le intese non siano rispettate, il Presidente è autorizzato ad armonizzare i tempi della restante discussione.

La proposta prevede inoltre una valorizzazione all'interno delle procedure parlamentari dell'iniziativa popolare e regionale, come auspicato anche dalla relazione del Gruppo di lavoro sui temi istituzionali. Con la modifica regolamentare del 1988 si è previsto che le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame di tali disegni di legge entro e non oltre un mese dal deferimento. Come è noto, tuttavia, l'obbligo di iniziare l'esame in Commissione di tali proposte di legge non dà alcuna certezza circa il prosieguo del loro *iter*. Per questo motivo la presente proposta inserisce l'obbligo di esame in Aula entro tre mesi dal deposito.

Un'importante modifica introdotta riguarda il maxiemendamento e i decreti-legge. Come è noto, la presentazione da parte del Governo di maxiemendamenti e il suo abbinamento con la questione di fiducia è diventata prassi sempre più diffusa a partire dall'inizio della cosiddetta «Seconda Repubblica». Tale pratica suscita da tempo critiche, tra le quali quelle autorevoli dei Presidenti della Repubblica dell'«era maggioritaria», Ciampi e Napolitano.

Nella presente proposta si prevede esplicitamente che su emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo unico di disegni di legge di conversione di decreti-legge la questione di fiducia non può essere posta dal Governo. Inoltre si adotta un'altra proposta

dei saggi, prevedendo che il Governo, per i disegni di legge prioritari, fermo restando il voto articolo per articolo, possa, durante l'esame in Assemblea, chiedere che venga posto per primo in votazione il proprio testo. approvato il quale si intendono automaticamente respinti tutti gli altri emendamenti. Infatti la tradizionale giustificazione della prassi di maxi-emendamento abbinato alla fiducia fa leva sulla sua utilità allo scopo di compensare lo squilibrio esistente nella attuale forma di governo e nel fatto di essere l'unico strumento che il Governo detiene per incidere sul procedimento legislativo; per quanto tale considerazione non sia del tutto esatta, dal momento che gli attuali regolamenti mettono diversi strumenti a disposizione del Governo, con tale previsione eliminiamo ogni giustificazione nei confronti di una pratica che, oltre che incostituzionale, ha effetti molto negativi sulla qualità della legislazione, sulla certezza del diritto e sul grado di trasparenza del procedimento legislativo parlamentare.

Si interviene poi su una questione antica, quella del computo degli astenuti. Come noto, il principio costituzionale di maggioranza di cui all'articolo 64, terzo comma, della Costituzione è ripreso dai Regolamenti parlamentari del Senato e della Camera in formulazioni diverse. Riteniamo che una prassi del Senato, per quanto antica e costituzionalmente ammissibile, non possa incidere in modo determinante addirittura sul rapporto di fiducia tra Governo e maggioranza parlamentare in un ramo del Parlamento, tanto più in un quadro di bicameralismo paritario come quello attuale. Per questo si propone di mutuare l'attuale normativa vigente alla Camera dei deputati rendendo omogenei i procedimenti deliberativi dei due rami del Parlamento.

La proposta che segue inoltre dà attuazione alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha modificato l'articolo 81 della Costituzione introducendo il vincolo del pareggio di bilancio e istituendo l'Ufficio

parlamentare di bilancio. La legge prevede infatti che l'Ufficio sia costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. A tal fine la presente proposta prevede l'introduzione nel Regolamento del Senato di un articolo *ad hoc* che disciplina le modalità di selezione dei dieci candidati tra i quali sono scelti i tre componenti al Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio e le modalità di revoca dell'incarico per gravi violazioni dei doveri d'ufficio che, come previsto dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, avviene con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.

La presente proposta modifica inoltre l'articolo 125 del Regolamento valorizzando il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'esame dei documenti di bilancio in stretta connessione col lavoro della 5^a Commissione. Si prevede inoltre che nel caso in cui le valutazioni formulate dal Governo attraverso i documenti di programmazione economica e finanziaria divergano significativamente rispetto a quelle formulate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, un terzo dei componenti della 5^a Commissione permanente ovvero uno o più Presidenti di Gruppi possano richiedere al Governo di illustrare alla medesima Commissione i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio.

Sempre in materia di provvedimenti finanziari, la proposta prevede che al disegno di

legge di stabilità nel corso dell'esame in Assemblea possono essere presentati soltanto emendamenti soppressivi o interamente sostitutivi di articoli del testo proposto dalla 5ª Commissione permanente che non introducano materie nuove. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce il numero massimo di emendamenti che ciascun Gruppo può presentare in Assemblea.

A livello formale, la locuzione «legge finanziaria» viene sostituita in tutto il Regolamento da quella attuale («legge di stabilità»).

Al fine di snellire la procedura e di evitare comportamenti ostruzionistici, si modifica l'articolo 113 sul voto elettronico, prevedendo che, salvo che nel corso della discussione non sia richiesta una revoca della votazione nominale con il sostegno di almeno quindici senatori, si intende che la richiesta sia valida per tutto il corso della seduta. Allo stesso scopo si innalza il *quorum* per la richiesta di verifica del numero legale e

si dimezza la durata degli interventi in discussione generale.

Su molti dei temi affrontati si registra la convergenza delle principali forze politiche, che nella scorsa legislatura hanno presentato la proposta di modifica organica del Regolamento Doc. II n. 29, ripresa in questa legislatura nella proposta Doc. II n. 3 di iniziativa dei senatori Zanda, Finocchiaro e Minniti. I proponenti intendono assecondare tale processo di convergenza e comune elaborazione delle forze politiche sulle riforme regolamentari riprendendone i contenuti, ben sintetizzati dal lavoro del Gruppo di saggi cui si è già fatto cenno.

Per quanto sopra esposto, si auspicano un esame ed una rapida approvazione della presente proposta. L'auspicio è inoltre che anche la Camera dei deputati, tramite l'approvazione di specifiche proposte di modifica regolamentare, adotti le indicazioni del Gruppo di lavoro indicate precedentemente.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza non può autorizzare la costituzione di Gruppi che non presentino i requisiti di cui al comma 4, salvo per quelli composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate»;

b) al comma 6, le parole: «, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente» sono soppresse.

Art. 2.

(Costituzione di nuovi Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 15, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nuovi Gruppi parlamentari possono essere costituiti in corso di legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti».

Art. 3.

(Riduzione del numero delle Commissioni permanenti)

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *(Commissioni permanenti - Competenze)*. - 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

1^a - Affari costituzionali e interni, dello Stato e regionali;

2^a - Giustizia;

3^a - Affari internazionali e sicurezza dello Stato;

4^a - Cultura, turismo, istruzione e agenda digitale;

5^a - Bilancio, tesoro e finanze;

6^a - Ambiente e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti;

7^a - Attività economiche e produttive, innovazione e tecnologie;

8^a - Politiche sociali, lavoro e pari opportunità;

9^a - Politiche dell'Unione europea».

2. All'articolo 21, comma 1, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 4.

(Norme in materia di Commissioni speciali)

1. All'articolo 24, le parole: «una Commissione speciale» sono sostituite dalle seguenti: «un Comitato speciale all'interno di una delle Commissioni permanenti» e dopo le parole: «il Presidente» sono inserite le seguenti: «della Commissione».

2. All'articolo 34, comma 1, le parole: «o a Commissioni speciali» sono soppresse.

3. All'articolo 35, comma 1, le parole: «, o di Commissioni speciali» sono soppresse.

4. All'articolo 36, comma 1, le parole: «o a Commissioni speciali» sono soppresse.

Art. 5.

(Calendario dei lavori)

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - *(Calendario dei lavori)*. - 1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma definitivo, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante, e predispone il calendario dei lavori.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza quindicinale, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare e delle misure organizzative di cui ai commi 5 e 6. Il calendario viene comunicato all'Assemblea dal Presidente. Se è adottato all'unanimità, ha carattere definitivo. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno. Se non vi sono proposte di modifica o se esse sono respinte, il calendario è definitivo nella forma comunicata dal Presidente. Se le proposte di modifica sono accolte, il calendario è definitivo nella forma da esse risultante.

3. Il calendario definitivo, ai sensi del comma 2, è pubblicato e distribuito. Sulla base delle indicazioni in esso contenute, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute, che è pubblicato e distribuito a cura dell'Amministrazione del Senato.

4. La procedura prevista nei commi 1, 2 e 3 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario. Le proposte di modifica possono riguardare l'inserimento o la cancellazione di argomenti all'ordine del giorno ma non gli orari di convocazione delle sedute.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce la data e l'ora entro cui i testi riferiti agli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione, eventualmente anche senza discussione laddove i tempi attribuiti ai sensi del comma 6 si siano esauriti.

6. Per il rispetto della data stabilita ai sensi del comma 5, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può contingentare il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo parlamentare, ai senatori dissenzienti, ai relatori ed al Governo. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi raggiunte nella Conferenza, affinché, ad uno o più Gruppi appartenenti alle opposizioni, i tempi siano riservati in proporzione inversa rispetto alla rispettiva consistenza numerica.

7. Per il rispetto della data stabilita ai sensi del comma 5, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può altresì conferire mandato al Presidente di concentrare le votazioni in una fase determinata della seduta. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi parlamentari, raggiunte nella Conferenza, affinché non siano richieste votazioni o verifiche del numero legale nelle rimanenti fasi della seduta. Qualora le intese non siano rispettate, il Presidente è autoriz-

zato ad armonizzare i tempi della restante discussione.

8. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di un Presidente di Gruppo parlamentare, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno».

Art. 6.

(Disegni di legge di iniziativa popolare e regionale)

1. All'articolo 74, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. L'esame in Commissione deve concludersi entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine il disegno di legge è comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine o in una seduta supplementare da tenersi nel medesimo giorno o in quello successivo. In tal caso la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare la proposta di non passare all'esame degli articoli, né altra questione incidentale».

Art. 7.

(Durata degli interventi)

1. All'articolo 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo»;

b) al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 8.

(Emendamenti)

1. All'articolo 100, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i disegni di legge indicati come prioritari dal Governo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, il Governo può chiedere durante l'esame in Assemblea che per ogni articolo venga posto per primo in votazione il proprio testo, approvato il quale si intendono automaticamente respinti tutti gli emendamenti ad esso riferiti».

Art. 9.

(Computo degli astenuti e verifica del numero legale)

1. All'articolo 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali è

stabilita una maggioranza speciale. Ai fini del presente comma sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata»;

b) al comma 2, le parole: «dodici Senatori presenti in Aula» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo dei senatori».

Art. 10.

(Voto elettronico)

1. All'articolo 113, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Salvo che nel corso della discussione non sia richiesta una revoca della votazione nominale con il sostegno di almeno quindici senatori, si intende che la richiesta sia valida per tutto il corso della seduta».

Art. 11.

(Competenze dell'Ufficio parlamentare di bilancio)

1. All'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Alla 5^a Commissione permanente» sono inserite le seguenti: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini del controllo delle quantificazioni degli effetti finanziari delle politiche di bilancio, può esprimersi sui documenti di cui al primo comma in qualsiasi fase dell'esame parlamentare».

Art. 12.

(Esame del documento di economia e finanza)

1. All'articolo 125-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esame del documento di economia e finanza»;

b) al comma 1, le parole: «documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «documento di economia e finanza»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nel caso in cui le valutazioni formulate dal Governo attraverso il documento di economia e finanza divergono significativamente rispetto a quelle formulate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, un terzo dei componenti della 5^a Commissione permanente ovvero uno o più Presidenti di Gruppo possono richiedere al Governo di illustrare alla medesima Commissione i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio. Nei medesimi casi, può essere altresì richiesta la preventiva audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio».

Art. 13.

(Emendamenti al disegno di legge di stabilità)

1. All'articolo 128, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Nel corso dell'esame in Assemblea, al disegno di legge di stabilità possono essere presentati al testo proposto dalla 5^a Commissione soltanto emendamenti, di iniziativa parlamentare o governativa, che non introducano materie nuove. Non è ammessa

la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce il numero massimo di emendamenti che ciascun Gruppo può presentare in Assemblea, tenuto conto degli articoli del testo proposto dalla 5^a Commissione e della consistenza numerica del Gruppo stesso. I senatori che dissentono dal proprio Gruppo possono presentare, complessivamente, un numero di emendamenti non superiore ad un decimo di quelli del Gruppo di appartenenza».

Art. 14.

(Ufficio parlamentare di bilancio)

1. Dopo l'articolo 130 è inserito il seguente:

«Art. 130-bis (*Ufficio parlamentare di bilancio*) – 1. Ai fini della nomina dei tre componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, viene indetta una procedura di sollecitazione pubblica tramite la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sui siti *internet* del Senato e della Camera dei deputati di un bando che preveda i requisiti richiesti e i relativi criteri di valutazione, la pubblicazione sul sito *internet* del Senato del *curriculum vitae* dei candidati nonché l'eventuale audizione dei medesimi. I candidati devono essere di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale ed internazionale.

2. Un comitato ristretto nominato dalla 5^a Commissione permanente congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati stila, sulla base dei criteri indicati nel bando, una graduatoria dei primi dieci candidati che viene sottoposta all'approvazione delle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati scelgono da

tale elenco i tre componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, da nominare con decreto adottato d'intesa tra loro.

3. In caso di gravi violazioni dei doveri d'ufficio, le Commissioni permanenti di cui al comma 2 possono approvare a maggioranza dei due terzi una richiesta di revoca dell'incarico dei membri del Consiglio. La revoca avviene con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati».

Art. 15.

(Divieto di maxi-emendamento)

1. All'articolo 161, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo unico di disegni di legge di conversione di decreti-legge la questione di fiducia non può essere posta dal Governo».

Art. 16.

(Sostituzione delle parole: «legge di stabilità» con: «legge finanziaria»)

1. Ovunque ricorrano, le parole: «legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «legge di stabilità».

